

Norme specifiche della mostra

Art. 1 - La società Romagna Fiere S.r.l. sita in Forlì via Punta di Ferro 2, di seguito definita anche **Organizzatore**, nei giorni 20/21 settembre 25 darà luogo alla 6ª edizione della manifestazione "VINTAGE in VILLA".

Norme generali di partecipazione

Art. 2 - Possono partecipare alla manifestazione tutti gli operatori italiani ed esteri operanti nel settore del Vintage dell'abbigliamento, degli accessori, delle calzature, dell'oggettistica, dei complementi d'arredo e auto d'epoca, di seguito definiti anche **Espositore**.

Art. 3 - L'Organizzatore garantisce pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati a partecipare alla manifestazione. Le domande di partecipazione dovranno pervenire firmate e timbrate dal titolare o dal rappresentante legale.

Art. 4 - L'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata ad insindacabile giudizio dell'Organizzatore, e viene disposta nei limiti degli spazi utilizzabili.

Art. 5 - La mancata accettazione da parte dell'Organizzatore dà diritto al rimborso dell'anticipo versato, mentre la rinuncia alla partecipazione da parte dell'Espositore non dà diritto ad alcun rimborso dell'anticipo versato.

Art. 6 - L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Autorità preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico. L'Espositore e i terzi per suo conto operanti durante la manifestazione debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia nonché ad osservare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Spazi

Art. 7 - Salvo casi eccezionali motivati da particolari e comprovate ragioni tecniche e organizzative, le aree espositive verranno messe a disposizione degli aderenti il 19/09 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per l'allestimento dello spazio espositivo. **Per tutta la durata della manifestazione, non sarà concesso l'ingresso a mezzi di trasporto ed ad attività di scarico.**

Art. 8 - La cessione, anche a titolo gratuito, od il subaffitto di tutto o di parte del proprio spazio espositivo sono tassativamente tati.

Art. 9 - Gli allestimenti non possono occupare un'area maggiore di quella assegnata. L'organizzazione garantisce una illuminazione generale dei locali, è concessa un'eventuale un'ulteriore illuminazione personale solo esclusivamente con lampade a led. Diversamente l'Organizzatore sarà costretto a disattivare i corpi illuminanti non rispondenti alla prescrizione di cui sopra.

Art. 10 - Il disallestimento degli spazi dovrà essere effettuato domenica dalle 20 ed eventualmente, su preventiva autorizzazione dell'Organizzatore, il giorno successivo dalle 8 alle 14. E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare gli spazi occupati nello stato in cui gli sono stati affidati.

Pagamenti

Art. 11 - Il saldo dell'importo dovuto dall'Espositore per la sua partecipazione alla manifestazione dovrà essere versato entro l'08/09/2025, secondo le modalità indicate nella domanda di partecipazione.

La ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole sopraindicate ed in particolare quelle relative a: Art. 2-3 (ammissione alla manifestazione); Art. 4 (assegnazione degli spazi); Art. 8 (divieto di cessione o subaffitto); Art. 12. (saldo della quota di partecipazione); Art. 15 (assicurazione); Art., 20 (esclusione di responsabilità di fico eataly world nel caso di non esecuzione o chiusura anticipata della manifestazione).

Per accettazione incondizionata del regolamento generale

Data

Vendita

Art. 12 - Ogni responsabilità di carattere fiscale, amministrativo, penale o di altra natura derivante dalla vendita, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo l'Organizzatore.

Art. 13 - L'Espositore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni normative statali e comunitarie in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (Dlgs 15/11/992 n.50 e successive modificazioni) e, comunque, in materia di tutela del consumatore.

Assicurazione

Art. 14 - L'Organizzatore provvede, durante la manifestazione, ad un servizio generale di vigilanza. Per l'intero orario d'apertura degli spazi, sia durante lo svolgimento della manifestazione, che nei periodi di allestimento e disallestimento, la custodia e la sorveglianza dei singoli spazi competono ai rispettivi Espositori. Il partecipante è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dalle installazioni, dai mezzi di trasporto usati e dal personale alle sue dipendenze. La società organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati.

Servizi Generali

Art. 15 - L'Organizzatore si riserva di realizzare, sulla base dei dati contenuti nelle domande di adesione e senza alcuna responsabilità per errori, inesattezze o omissioni, la stampa di una grafica contenente il nominativo dell'Espositore da installare nello stand. L'Espositore acconsente alla divulgazione dei suddetti dati. L'Espositore può installare ulteriori grafiche previa autorizzazione dell'Organizzatore.

Art. 16 - L'Organizzatore si riserva il diritto per qualsiasi ripresa e riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno od altro, sia del complesso della manifestazione e sia di suoi singoli particolari.

Art. 17 - La manifestazione avrà il seguente orario di apertura al pubblico: sabato dalle 10.00 alle 22.30
domenica dalle 10.00 alle 20.00

Disposizioni finali

Art. 18 - Nel caso che la manifestazione, per motivi imprevisi o per una ragione di qualsiasi natura, non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate e la responsabilità dell'Organizzatore sarà limitata ai puro rimborso delle somme versate alla stessa da parte degli Espositori aderenti. Nel caso che la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse essere sospesa o interrotta per una ragione di qualunque natura, l'Organizzatore non è tenuto a restituire, in tutto o in parte, le somme versate a qualsiasi titolo dagli Espositori. In nessun altro caso l'organizzatore è tenuto a corrispondere all'Espositore compensi o indennizzi di sorta.

Per accettazione incondizionata del generale regolarne

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

.....

Timbro e firma del Legale Rappresentante

.....